REGOLAMENTO (CEE) N. 2122/88 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1988

recante deroga al regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità d'applicazione del regime d'aiuto per i foraggi essiccati in ordine al periode di validità del certificati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3996/87 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1173/87 (4), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1963/88 (6), si prevede che i certificati di aiuto rilasciati in seguito ad una domanda presentata nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 ottobre di ogni anno siano validi fino al 31 marzo dell'anno successivo, mentre quelli rilasciati in seguito ad una domanda presentata nel periodo compreso tra il 1° novembre e l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, sono validi fino al 31 ottobre di questo stesso anno ; che alla luce dell'incertezza che caratterizza i mercati è opportuno limitare, in via provvisoria, il periodo di validità dei certificati chiesti nel corso di un periodo limitato a decorrere della data di entrata in vigore del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1528/78, il periodo di validità dei certificati di fissazione anticipata dell'aiuto per i quali viene presentata domanda nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 agosto 1988, è di tre mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 35.
(3) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.
(4) GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 13.
(5) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.
(6) GU n. L 173 del 5. 7. 1988, pag. 9.